

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3763/92 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1992****che modifica i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari
che prestano servizio nei paesi fuori Comunità (con effetto dal 1° luglio 1990)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una
Commissione unica delle Comunità europee,visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il
regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità,
definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/
68 ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 571/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,
primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con l'adozione del regolamento (CEE,
Euratom, CECA) n. 572/92 ⁽³⁾ il Consiglio ha approvato il
nuovo sistema di raccolta di dati statistici;considerando che occorre tener conto dei risultati delle
indagini svolte nel quadro del nuovo sistema prima del
1° luglio 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Con effetto dal 1° luglio 1990, i coefficienti correttivi
applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese
in cui il funzionario presta servizio sono modificati come
indicato in allegato.I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribu-
zioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio
delle Comunità europee nel mese che precede la data di
cui al primo comma.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee*.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. HURD

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficiente correttore al 1° luglio 1990	Sedi di servizio	Coefficiente correttore al 1° luglio 1990
Algeria	129,67	Marocco	73,58
Antille Olandesi	83,86	Maurizio	71,86
Austria	124,38	Mauritania	97,26
Bangladesh	79,34	Niger	111,61
Barbados	88,42	Norvegia	141,86
Benin	89,74	Uganda	72,57
Repubblica del Capo Verde	83,96	Papua-Nuova Guinea	85,88
Camerun	133,70	Perù	123,34
Cile	68,40	Filippine	38,84
Cina	68,24	Polonia	26,78
Comore	119,80	Repubblica Centrafricana	170,52
Congo	139,41	Ruanda	109,42
Costa d'Avorio	126,10	Samoa	71,32
Gibuti	115,24	Senegal	127,65
Egitto	41,02	Sierra Leone	62,26
Figi	62,64	Somalia	24,41
Gabon	165,63	Sudan	131,74
Grenada	93,22	Svezia	133,04
Guinea-Bissau	64,58	Svizzera	134,65
Guinea-Conakry	96,56	Tailandia	65,47
Ungheria	44,18	Togo	100,78
Israele	109,71	Tonga	75,74
Giappone	155,23	Trinidad e Tobago	72,42
Giordania	71,03	Tunisia	59,00
Kenia	66,73	Turchia	63,89
Lesotho	58,09	Uruguay	69,47
Liberia	128,26	Vanuatu	78,66
Madagascar	58,00	Venezuela	37,23
Malawi	55,23	Zaire	122,61
Mali	112,23		
Malta	62,73		